COMUNE DI VARAPODIO
89010 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via Umberto I, tel. 096681005 int. 3-2 – codice fiscale: 00264540808
Email: affarigenerali@comunevarapodio.it; pec: segreteria@pec.comunevarapodio.it
AREA AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI COMPOSTO DAI CAMPI DA CALCETTO, TENNIS, PADEL.

"

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Varapodio (Rc) Via Umberto I cap 89010
Sito istituzionale: www.comune.varapodio.rc.it
Settore competente: Area Affari Generali-Amministrativa
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Immacolata Pellegrino
Email: affarigenerali@comunevarapodio.it
Pec: segreteria@pec.comunevarapodio.it
Tel. 096681005 interno 3.2

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto della presente manifestazione è l'affidamento in gestione a terzi dell'impianto sportivo di proprietà comunale, composto dai campi di Calcetto, Tennis e Padel, situato in un'area estesa per circa 4190 mq, come rappresentato nell'elaborato grafico, in cui sono presenti oltre ai tre campi di giuoco, ad una struttura prefabbricata composta da spogliatoi, docce e servizi igienici e ad una tribuna spettatori campo di calcetto, anche un parco giochi, un campo bocce e un'area verde, così di seguito indicati:

- *Un campetto di calcio a 5 dotato di pavimentazione sportiva con manto sintetico in erba artificiale, recinzione e illuminazione, avente un'estensione di circa 1000 mq;*
- *Un campetto da tennis dotato di pavimentazione sportiva, con manto in conglomerato bituminoso verniciato, recinzione ed illuminazione, avente un'estensione di circa 700 mq;*
- *Un campo di padel dotato di pavimentazione sportiva con erba sintetica, recinzione ed illuminazione, avente un'estensione di 270 mq;*
- *Un'area per il gioco delle bocce con estensione di circa 200 mq;*
- *Un'area parco giochi con estensione di circa 390 mq;*
- *Una struttura prefabbricata composta da spogliatoi, docce e servizi igienici a servizio di tutta la zona di attività sportiva, di circa 75 mq;*
- *Una tribuna per spettatori campo di calcetto con estensione di circa 55 mq;*
- *Un'area verde di circa 1500 mq circostante i campi, in cui è presente anche una palestra all'aperto.*

Si precisa che per gestione s'intende la conduzione complessiva e funzionale dell'intera area sopra indicata per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata dell'affidamento, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

L'intera area versa in buono stato di conservazione e non necessita nell'immediato di ulteriori interventi per il suo utilizzo, pertanto gli immobili e le attrezzature saranno concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'impianto viene consegnato all'affidatario nello stato di fatto in cui si trova, il quale dichiara, con la sottoscrizione della convenzione, di averne constatata la consistenza e lo stato di conservazione ed

funzionamento.
L'impianto sportivo in oggetto è da ritenersi privo di rilevanza economica in quanto, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata alla deliberazione di G.C. n. 58 del 22/07/2024, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita quindi di essere assistita dall'Ente.

1. L'affidamento della gestione degli impianti avviene in ottemperanza dell'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente.
2. L'affidamento sarà specificamente disciplinato da una convenzione fra Comune e soggetto aggiudicatario.

FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

La finalità dell'affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e delle attività ludico-motorio-ricreative.

DURATA DELLA CONCESSINE

La durata dell'affidamento è di 3 anni (tre), a decorrere dalla data di stipula della Convenzione tra il Comune e il soggetto affidatario, eventualmente rinnovabili, ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione.

CANONE DI GESTIONE

Il canone annuo previsto è pari ad € 3.600,00 maggiorato dell'importo a rialzo offerto. In particolare, l'affidatario dovrà corrispondere al Comune mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo con decorrenza dalla data di stipulazione della Convenzione, un canone mensile, pari all'offerta economica presentata divisa per 12 mensilità.

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l'affidatario potrà introitare somme derivanti da:

1) organizzazione eventi, tornei ed iniziative analoghe;
2) realizzazione di corsi ed altre iniziative per la promozione della cultura e della pratica sportiva e ludico-ricreativa;
3) sponsorizzazioni e pubblicità raccolte all'interno dell'impianto tese a fornire all'affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate, in forme comunque compatibili con la tipologia delle strutture e salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento delle necessarie formalità ed eventuale pagamento delle imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
4) altre eventuali modalità previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

COMUNE DI VARAPODIO
89010 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via Umberto I, tel. 096681005 int. 3-2 – codice fiscale: 00264540808
Email: affarigenerali@comunevarapodio.it; pec: segreteria@pec.comunevarapodio.it
AREA AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché l'Amministrazione Comunale ha valutato l'assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, pertanto i costi interferenziali sono nulli.

PROPRIETA' DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

L'impianto sportivo è interamente di proprietà comunale comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione. Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della durata dell'affidamento in questione.

E' possibile effettuare all'impianto migliorie ed interventi di manutenzione straordinarie dandone comunicazione al Comune di Varapodio, con un preavviso di 30 giorni, esonerando l'Ente da ogni responsabilità civile o penale per danni fatti a persone, cose o animali.

L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non dà titolo a richieste di rimborso da parte del concessionario.

CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna.

ATTREZZATURE E ARREDI

L'affidatario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere dal Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Varapodio potrà essere dall'affidatario alienata o distrutta senza previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comprende le seguenti prestazioni:

- l'affidatario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari e mantenere in uno stato di decoro l'intera struttura;
- l'affidatario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'intero impianto, comprensivo dell'area parco giochi, campo bocce e area verde circostante i campi, in cui è presente anche una palestra all'aperto; deve, altresì, provvedere all'apertura anche di domenica e giorni festivi, chiusura, vigilanza e custodia dell'intero impianto,
- l'affidatario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale. assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Varapodio è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Inoltre, la gestione è soggetta al divieto di utilizzo della struttura per usi diversi da quelli sportivi, se non preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI VARAPODIO
89010 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via Umberto I, tel. 096681005 int. 3-2 – codice fiscale: 00264540808
Email: affarigenerali@comunevarapodio.it; pec: segreteria@pec.comunevarapodio.it
AREA AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVA

UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

- l'affidatario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Varapodio sia come singoli che come associati, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.
- l'affidatario deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti con congruo anticipo, inoltre deve mettere a disposizione gli impianti, a titolo completamente gratuito, alle scuole di Varapodio, in caso di richiesta da parte del dirigente scolastico, per esercitare attività didattiche sportive, durante l'orario scolastico;
- l'affidatario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, a titolo gratuito, per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, secondo accordi e programmi assunti d'intesa tra le parti, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi, provvedendo a garantire i servizi occorrenti all'uopo;

DIVIETO DI SUB APPALTO

L'affidatario non può sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto e le attrezzature oggetto del presente Capitolato. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture senza il consenso scritto del Comune. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata dell'affidamento ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all'Amministrazione.

ONERI GESTIONALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto all'osservanza dei presenti obblighi:

1. osservare e a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, del parco giochi, del campo bocce e dell'area verde dove è presente la palestra all'aperto etc.., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza dell'affidamento, nello stato di perfetta efficienza e fruibilità. Sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili. Dovrà, inoltre, provvedere a proprio carico alla pulizia degli spogliatoi, degli spalti, dell'area interessata alla pratica sportiva, alle pertinenze, parco giochi, campo bocce, palestra all'aperto e alla segnatura del campo di gioco;
2. segnalare tempestivamente e non oltre 5 giorni all'Ufficio competente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
3. divieto di alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto dell'affidamento. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi tra le parti volta per volta;
4. provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese a servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti;

5. richiedere, per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, se dovute, tutte le autorizzazioni amministrative;
6. presentare all'Ufficio competente del Comune di Varapodio ogni anno, decorrenti dalla stipula della Convenzione, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nel 12 mesi precedenti, con relativa rendicontazione economico-finanziaria;
7. tenere appositi registri e/o formulari per singolo impianto dove dovrà risultare la data, gli orari di utilizzo, il nominativo dell'utente (comprensivo di tutte le generalità) e/o della società nonché i costi praticati;
8. rilasciare all'utenza e/o alle società idonea ricevuta di pagamento della tariffa applicata, in funzione dell'uso, conservandone la matrice di riscontro;
9. assumere ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione, limitando tale responsabilità relativamente alle parti recintate e chiuse all'accesso solo negli orari in cui la struttura è chiusa;
10. stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura di danni a cose e/o persone ovvero per la responsabilità civile che tuteli il pubblico, i giocatori e, comunque, le persone che accedono al suddetto impianto;
11. provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
12. avvalersi di proprio personale (collaboratori, volontari e/o altro) applicando allo stesso il trattamento economico, giuridico, previdenziale, assistenziale ed antinfortunistico previsto dalle leggi vigenti in materia;
13. assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro e alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori;
14. adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato;
15. osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici;
16. provvedere al pagamento del canone mensile di gestione, versandola nelle casse comunali entro il giorno 10 del mese successivo con decorrenza dalla data di stipula della convenzione con modalità che saranno successivamente concordate tra le parti ad aggiudicazione avvenuta.
17. Evitare sprechi inutili di corrente elettrica e acqua.

ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

L'affidatario deve assumere a proprio carico le spese per gli interventi elencati nel presente Capitolato. Nella fattispecie è tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e strutture concesse, consentendo le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune riterranno di effettuare. Dovrà, inoltre, presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma delle opere di manutenzione ordinaria da svolgersi nel corso dell'anno. Il Comune di Varapodio è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Via Umberto I, tel. 096681005 int. 3-2 – codice fiscale: 00264540808
Email: affarigenerali@comunevarapodio.it; pec: segreteria@pec.comunevarapodio.it
AREA AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto e sue pertinenze a cura e spese dell'affidatario:

a. manutenzione delle aree limitrofe al terreno di gioco e pertinenze;
b. cura costante del tappeto di gioco e interventi necessari da parte di personale specializzato;
c. tinteggiature e riparazione di rivestimenti parti interne ed esterne;
d. manutenzione del verde e dell'alberatura dell'impianto sportivo;
e. riparazione e sostituzione di parti accessorie;

Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, l'affidatario provvede immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria, anche non compresi nella programmazione annuale, assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

ONERI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria dell'impianto è a carico del Comune, se non conseguente ad un uso improprio del medesimo da parte dell'affidatario e se finalizzata a garantire il regolare funzionamento dell'impianto nello stato in cui è stato affidato.
2. Eventuali interventi di modifica, ampliamento o manutenzione straordinaria in genere correlati ad esigenze e finalità proprie dell'affidatario o alla specifica attività o modalità di gestione da questi estrinsecata all'interno dell'impianto sono a carico del gestore.
3. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva dell'impianto da parte della collettività e per altre pubbliche finalità.
4. In caso di eventuali interventi di manutenzione straordinaria ai quali il Comune non sia in grado di provvedere, l'affidatario può essere autorizzato a realizzarli, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023, con le seguenti modalità:
 - trasmissione al Comune di una descrizione tecnico-economica degli interventi da effettuare corredata dalla necessaria documentazione di dettaglio (relazione, computo metrico-estimativo, ecc.);
 - valutazione da parte del Comune della documentazione pervenuta;
 - autorizzazione all'affidatario ad affidare i lavori;
 - rimborso all'affidatario delle spese sostenute da parte del Comune, nei limiti di spesa autorizzati e sulla base dei giustificativi presentati, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
5. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'affidatario in maniera difforme da quanto indicato nel comma precedente ovvero eseguiti di propria iniziativa non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente.

PAGAMENTO UTENZE

L'Ente si farà carico delle spese relative alle utenze elettrica e acqua, intestate all'Amministrazione comunale, quantificate in circa 2.400,00 euro annui, mentre il costo della tari sarà a carico del soggetto affidatario. In caso di eventuali sperperi di energia elettrica o di acqua, per esempio si constata che le luci del campo sono accese

senza l'effettivo utilizzo da parte degli utenti, come pure un utilizzo di acqua improprio, l'affidatario dovrà pagare il 30% della fattura relativa al mese in cui è stata constatata la mancanza di attenzione da parte dello stesso.

SICUREZZA

1. L'affidatario si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata prevista dalle vigenti normative in materia di sicurezza sugli impianti, compresa la fornitura dei materiali necessari.
2. L'affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo previsto dal D.lgs. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii., tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la predisposizione dei piani di emergenza degli impianti;
 - la verifica periodica degli impianti a terra e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della sicurezza;
 - i controlli del funzionamento delle uscite di sicurezza, degli estintori e di tutti i presidi anti-incendio esistenti;
 - i controlli sul numero massimo delle persone ammesse all'interno degli impianti ai sensi delle vigenti normative e gli eventuali conseguenti provvedimenti di limitazione;
 - la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale al personale;
 - la formazione ed informazione dei dipendenti e del personale volontario.
3. Spetta all'affidatario la dotazione e la manutenzione di uno o più defibrillatori da collocare all'interno degli impianti e la formazione del personale all'uso degli stessi, garantendo tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
4. L'affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto. Nelle more dell'intervento dell'Ente, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori delle strutture.
5. Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dal presente articolo.

PERSONALE

1. L'affidatario provvede alla gestione dell'impianto tramite idoneo personale da questo individuato.
2. L'affidatario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.
3. L'affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto.
4. L'affidatario, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con l'attività oggetto dell'appalto.

RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

- l'affidatario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza dell'affidamento, limitando tale responsabilità relativamente alle parti recintate e chiuse all'accesso solo negli orari in cui la struttura è chiusa;
- l'affidatario è tenuto a stipulare idoneo contratto di assicurazione in ordine alla responsabilità civile per danni a terzi R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto dell'affidamento nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi l'affidatario.

RESPONSABILITA' PER CUSTODIA VALORI

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso degli oggetti di proprietà e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali nella vigenza dell'affidamento.

VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Durante le manifestazioni, l'affidatario provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso il Comune per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, l'affidatario dovrà richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

SOSPENSIONE DELL'AFFIDAMENTO

il Comune può disporre la sospensione temporanea del presente affidamento qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione all'affidatario con un anticipo di almeno 30 giorni. La sospensione è prevista, inoltre, quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune all'affidatario, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati per l'utilizzo dell'impianto.

RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di

cui all'art. 122 del D.lgs.36/2023, all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, e all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
Qualora l'affidamento sia risolto per inadempimento dell'affidatario trova applicazione l'art. 1453 del codice

civile. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., ostando all'assegnazione dell'impianto nella successiva annata sportiva le seguenti fattispecie:

- morosità nei pagamenti del canone d'uso stabilito per più di 3 mesi continuativi;
- mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- utilizzo delle strutture per finalità divergenti dall'oggetto della concessione;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento vigente e dal presente Capitolato;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento vigente e dal presente Capitolato;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale degli incaricati dell'affidatario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento in questione;
- interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- altre gravi violazione o inosservanze delle disposizioni legislative o regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previsti nel capitolato;
- sopravvenute cause ostative di cui all'art. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023.

Nelle ipotesi citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà all'affidatario in caso di decadenza dell'affidamento per i motivi su indicati.

CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dall'affidatario ai principi della buona condotta, l'osservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni

causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'affidatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'affidatario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'affidatario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese dell'affidatario, senza altre formalità.

STIPULA CONVENZIONE
L'affidamento dell'impianto verrà formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

CONTROVERSIE
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello di Palmi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, l'affidatario è responsabile del trattamento, secondo quando disposto dal regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. L'affidatario dovrà adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato. L'affidatario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso e non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra. L'affidatario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del Comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento dei servizi.

RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice degli Appalti, del Codice Civile in quanto applicabili, al Regolamento comunale ed a tutte le vigenti norme in materia di gestione di impianti sportivi.

Varapodio, lì 07/07/2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Immacolata Pellegrino

Firmato digitalmente da
Immacolata Pellegrino
C: IT